

# COMUNE DI MEZZOJUSO

( PROVINCIA DI PALERMO)

## PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO-FINANZIARIA PER IL CONSIGLIO COMUNALE

**OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO ED APPROVAZIONE TARIFFE DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI "TARES" ANNO 2013.**

**VISTO** l'art. 14 del D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla L. 214/211, e smi, con il quale viene, tra l'altro, stabilito che :

- **comma 1** . A decorrere dal 1° gennaio 2013 è istituito in tutti i comuni del territorio nazionale il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, **svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della vigente normativa ambientale**, e dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni.

- **TARES**

- **comma 22**. Con regolamento da adottarsi ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il consiglio comunale determina la disciplina per l'applicazione del tributo, concernente tra l'altro:

- a) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
- b) la disciplina delle riduzioni tariffarie;
- c) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni;
- d) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;
- e) i termini di presentazione della dichiarazione e di versamento del tributo.

- **comma 23**. Il consiglio comunale deve approvare le tariffe del tributo entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dall'autorità competente.

- **comma 24**. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico, i comuni stabiliscono con il regolamento le modalità di applicazione del tributo, in base a tariffa giornaliera. L'occupazione o detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.

- **comma 25**. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata di un importo percentuale non superiore al 100 per cento.

- **comma 35.** I comuni, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono affidare, fino al 31 dicembre 2013, la gestione del tributo o della tariffa di cui al comma 29, ai soggetti che, alla data del 31 dicembre 2012, svolgono, anche disgiuntamente, il servizio di gestione dei rifiuti e di accertamento e riscossione della TARSU, della TIA 1 o della TIA 2. Il versamento del tributo, della tariffa di cui al comma 29, nonché della maggiorazione di cui al comma 13 è effettuato, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché, tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili. Con uno o più decreti del direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Direttore dell'Agenzia delle entrate e sentita l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, sono stabilite le modalità di versamento, assicurando in ogni caso la massima semplificazione degli adempimenti da parte dei soggetti interessati, prevedendo anche forme che rendano possibile la previa compilazione dei modelli di pagamento. **Il tributo e la maggiorazione, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, sono versati esclusivamente al comune.** Il versamento del tributo, della tariffa di cui al comma 29 nonché della maggiorazione di cui al comma 13 per l'anno di riferimento è effettuato in quattro rate trimestrali, scadenti nei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre. **I comuni possono variare la scadenza e il numero delle rate di versamento. Per l'anno 2013, il termine di versamento della prima rata è comunque posticipato a luglio, ferma restando la facoltà per il comune di posticipare ulteriormente tale termine. Per l'anno 2013, fino alla determinazione delle tariffe ai sensi dei commi 23 e 29, l'importo delle corrispondenti rate è determinato in acconto, commisurandolo all'importo versato, nell'anno precedente, a titolo di TARSU o di TIA 1 oppure di TIA 2.** Per le nuove occupazioni decorrenti dal 1° gennaio 2013, l'importo delle corrispondenti rate di cui al periodo precedente è determinato tenendo conto delle tariffe relative alla TARSU o alla TIA 1 oppure alla TIA 2 applicate dal comune nell'anno precedente. In ogni caso il versamento a conguaglio è effettuato con la rata successiva alla determinazione delle tariffe ai sensi dei commi 23 e 29. Per l'anno 2013, il pagamento della maggiorazione di cui al comma 13 è effettuato in base alla misura standard, pari a 0,30 euro per metro quadrato, senza applicazione di sanzioni e interessi, contestualmente al tributo o alla tariffa di cui al comma 29, alla scadenza delle prime tre rate. L'eventuale conguaglio riferito all'incremento della maggiorazione fino a 0,40 euro è effettuato al momento del pagamento dell'ultima rata. È consentito il pagamento in unica soluzione entro il mese di giugno di ciascun anno.

- **comma 46.** A decorrere dal 1° gennaio 2013 sono soppressi tutti i vigenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria, compresa l'addizionale per l'integrazione dei bilanci degli Enti comunali di assistenza

**EVIDENZIATO** pertanto che al 31.12.2012 cessa l'applicazione della (TARSU/TIA).

**VISTA** la deliberazione n. 16 del 17/06/2013 dell'istituzione tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES).

**TENUTO CONTO** che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a :

- *disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.*

**VISTO** l'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: "Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente art. 16; Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento".

**CONSIDERATO** che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione ;

**VISTA** la determinazione del Responsabile dell'area servizio finanziario n. 22 del 4 luglio 2013 con la quale è stato stabilito di affidare la gestione del tributo "TARES" per l'anno 2013 alla società Poste Italiane S.p.a che, alla data del 31 dicembre 2012, svolgeva, anche disgiuntamente, il servizio di gestione dei rifiuti e di accertamento e riscossione della TARSU, della TIA 1 o della TIA 2, in conformità al disposto di cui all'art. 14, comma 35 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito in legge, con modificazioni, con Legge 22 dicembre 2011, n. 214 ;

**PRESO ATTO** che il regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetto dal 1° gennaio 2013, data di istituzione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi "TARES" ;

**TENUTO CONTO** che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dall'allegato Regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, e dell'art. 14 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214 e smi, ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 " Statuto dei diritti del contribuente", oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia;

**VISTO** il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal Responsabile dell'area Tecnica ed igiene ambientale;

**TENUTO CONTO** che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dall'allegato Regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, e dell'art. 14 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214 e smi, ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 " Statuto dei diritti del contribuente", oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia ;

**VISTO** l'art.1, comma 381 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 "disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato (legge di stabilita' 2013)" il quale stabilisce che, per l'anno 2013 è differito al 30 giugno 2013 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali di cui all'articolo 151 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ;


CHE con l'art. 10, comma 4 , del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64 è stato ulteriormente differito al 30 settembre p.v. il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli Enti locali per il corrente esercizio finanziario;

**DATO ATTO CHE** , ai sensi dell'art. 49 del D.L.gs 18.8.2000 n. 267 "**Art. 49. Pareri dei responsabili dei servizi**" (articolo così sostituito dall'art. 3, comma 1, lettera b), legge n. 213 del 2012, il quale prevede :  
"1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta e al Consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica, del responsabile del servizio interessato e, qualora campori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione.  
2. Nel caso in cui l'Ente non abbia i responsabili dei servizi, il parere è espressa dal segretario dell'ente, in relazione alle sue competenze.  
3. I soggetti di cui al comma 1 rispondano in via amministrativa e contabile dei pareri espressi.  
4. Ove la Giunta o il Consiglio non intendano conformarsi ai pareri di cui al presente articolo, devono darne adeguata motivazione nel testo della deliberazione."  
**sono stati richiesti e formalmente acquisiti agli atti i pareri dei responsabili di servizio interessati ;**


### **PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE DI DELIBERARE QUANTO SEGUE**

- 1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) **Di approvare l'allegato Regolamento** per la disciplina del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi **(TARES)**;
- 3) Di dare atto che, come stabilito dall'art. 17 dell'allegato Regolamento, il tributo e la maggiorazione, in deroga all'art. 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, sono versati esclusivamente al Comune; **il versamento del tributo nonché della maggiorazione, per l'anno 2013 è effettuato in n. 3 rate, scadenti nei mesi di Agosto, Ottobre e Dicembre;**
- 4) di **approvare le tariffe del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi "TARES" anno 2013**, come risultanti da **prospetto allegato** ;
- 5) di dare atto che le tariffe approvate **con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1° gennaio 2013**, data di istituzione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi **"TARES"**;
- 6) di inviare la presente deliberazione "Approvazione Tariffe e Regolamento", relativa al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi **"TARES"**, al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione .

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
( Rag. Antonina Valenti )



IL PROPONENTE  
IL SINDACO



**COMUNE DI MEZZOJUSO**  
**PROVINCIA DI PALERMO**

**AREA ECONOMICA-FINANZIARIA**

**OGGETTO:**

APPROVAZIONE REGOLAMENTO ED APPROVAZIONE TARIFFE DEL TRIBUTO  
COMUNALE SUI SERVIZI "TARES" ANNO 2013.


**REGOLARITA' TECNICA:**

ai sensi e per gli effetti della legge Reg.le n 48/91 – art 1, comma 1, lett. i) , come modificato dall' art.12 della L.R.n.30 del 23/12/2000 per quanto concerne la regolarità tecnica si esprime parere: FAVOREVOLE.

**REGOLARITA' CONTABILE:**

ai sensi e per gli effetti della legge Reg.le n 48/91 – art 1, comma 1, lett. i) , come modificato dall' art.12 della L.R.n.30 del 23/12/2000 per quanto concerne la regolarità contabile si esprime parere: FAVOREVOLE.

IL RESPONSABILE DELL'AREA

  
.....

## Comune di Mezzojuso Gruppo Consiliare "Impegno Democratico"



I sottoscritti consiglieri del gruppo consiliare "Impegno democratico"

- fermo restando che la TARES è da istituire per legge, che la TARES dovrà coprire integralmente il servizio rifiuti e i servizi indivisibili, quali manutenzione strade e illuminazione pubblica ;
- visto che la TARES inciderà pesantemente non solo sui bilanci familiari dei cittadini ma su tutto il sistema economico della comunità;
- considerato che la data entro la quale deve essere approvato il bilancio di previsione è stata posticipata al 30 settembre 2013;
- ritenuto che il regolamento relativo alle tariffe "TARES" a nostro avviso merita l'attenzione meticolosa di tutti i consiglieri, che soprattutto bisogna studiare e verificare tutte le possibilità atte a diminuire la spesa e conseguentemente a diminuire il tributo suddetto, che tutto ciò necessita di tempi più distesi;

**chiedono il rinvio del punto n. 8 dell'o.d.g. dell'odierno consiglio comunale "Approvazione regolamento ed approvazione tariffe del tributo comunale sui servizi Tares" al prossimo Consiglio Comunale.**

Mezzojuso, 5 agosto 2013

I Consiglieri

*R. Sale*  
*A. Morales*  
*Gianni Leone*  
*Carlo Pina*

# COMUNE DI MEZZOJUSO

(Provincia di Palermo)

## REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA E L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI – TARES

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 28 del 05/08/2013

## **Indice:**

### **CAPO I -DISPOSIZIONI GENERALI**

- ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO
- ART. 2 - ISTITUZIONE DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI
- ART. 3- PRESUPPOSTI DEL TRIBUTO
- ART. 4- GESTIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI
- ART-5 COSTO DI GESTIONE
- ART. 6- DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA
- ART. 7- MODALITÀ DI COMPUTO DELLE SUPERFICI
- ART. 8 - MAGGIORAZIONE PER I COSTI DEI SERVIZI INDIVISIBILI

### **CAPO II -UTENZE DOMESTICHE**

- ART. 9 -UTENZE DOMESTICHE: QUOTA FISSA E QUOTA VARIABILE

### **CAPO III -UTENZE NON DOMESTICHE**

- ART. 10 -UTENZE NON DOMESTICHE: QUOTA FISSA E QUOTA VARIABILE
- ART. 11 -ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI

### **CAPO IV -MODALITA' GESTIONALI**

- ART. 12 -TRIBUTO PROVINCIALE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL'AMBIENTE
- ART. 13 -DICHIARAZIONE DI INIZIO, VARIAZIONE E CESSAZIONE DEL POSSESSO, DELL'OCCUPAZIONE O DETENZIONE
- ART. 14 -TRIBUTO COMUNALE GIORNALIERO PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI ASSIMILATI

### **CAPO V CLASSIFICAZIONE DELLE ATTIVITA' ECONOMICHE DELLE CATEGORIE TARES**

### **CAPO VI -RIDUZIONI – AGEVOLAZIONI – ESENZIONI**

- ART. 15 -RIDUZIONI TARIFFARIE E AGEVOLAZIONI
- ART. 16 ESENZIONI

### **CAPO VII -RISCOSSIONE –ACCERTAMENTI - SANZIONI**

- ART. 17 -RISCOSSIONE
- ART. 18 -FUNZIONARIO RESPONSABILE
- ART. 19 -CONTROLLI
- ART. 20 -ACCERTAMENTI
- ART. 21 -RISCOSSIONE COATTIVA
- ART. 22 -CONTENZIOSO
- ART. 23 -SANZIONI E INTERESSI
- ART. 24 -RIMBORSI



**CAPO VIII -DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

ART. 25 -NORME FINALI

ART. 26 -ENTRATA IN VIGORE

**ALLEGATI : Tabelle tariffe tares**

## **CAPO I -DISPOSIZIONI GENERALI**

### **Art. 1 - Oggetto del Regolamento**

1. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del decreto legislativo 15/12/1997, n. 446.
2. Disciplina l'istituzione e l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi previsto dall'art. 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214 e s.m.i, in particolare stabilendo condizioni, modalità ed obblighi strumentali per la sua applicazione nonché le connesse misure in caso di inadempienza.

### **Art. 2 - Istituzione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi**

1. A decorrere dal 1° gennaio 2013 è istituito in tutti i comuni del territorio nazionale il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della vigente normativa ambientale, e dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni.
2. Per servizio svolto in regime di privativa s'intende che spetta esclusivamente al comune l'esercizio del servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, che potrà essere svolto direttamente oppure attraverso le procedure di affidamento previste dalla normativa vigente.

### **Art. 3 - Presupposti del tributo**

1. Soggetto attivo dell'obbligazione tributaria è il comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo.
2. Il tributo è dovuto da chiunque, persona fisica o giuridica, possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte ad uso privato o pubblico, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
3. Sono escluse dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie alle civili abitazioni e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.
4. Il tributo è dovuto da coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte di cui ai commi 2 e 3 con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.
5. In caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie. .
6. Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria, ed è dovuta limitatamente al periodo dell'anno nel quale si verificano le condizioni di cui al comma 2

### **Art. 4 – gestione e classificazione dei rifiuti**

- 1) La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto , il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani assimilati e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di

- privativa sull'intero territorio comunale,
- 2) Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3 Aprile 2006, n. 152, dal Regolamento comunale di igiene urbana e gestione dei rifiuti, nonché dalle disposizioni previste nel presente Regolamento.
  - 3) Si definisce " rifiuto", ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. a), del Decreto Legislativo 3 Aprile 2006 n. 152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.
  - 4) Sono rifiuti urbani ai sensi dell'art. 184, comma 2 del Decreto Legislativo 3 Aprile 2006 n. 152:
    - a) I rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali ed luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
    - b) I rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a) del presente comma, assimilati dal Comune ai rifiuti urbani;
    - c) I rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
    - d) I rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico.
    - e) I rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazione, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriali diversi da quelli di cui alla lettera b) del presente comma:
  - 5) Sono rifiuti speciali ai sensi dell'art. 184, comma 3, del Decreto Legislativo 03 Aprile 2006 n. 152.
    - a) I rifiuti da attività agricole e agro- industriali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 20135 c.c.;
    - b) I rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo;
    - c) I rifiuti da lavorazioni industriali;
    - d) I rifiuti da lavorazioni artigianali;
    - e) I rifiuti da attività commerciali;
    - f) I rifiuti da attività di servizio;
    - g) I rifiuti derivanti da attività sanitarie;

## **ART. 5 COSTO DI GESTIONE**

- 1) Il tributo comunale sui rifiuti è istituito per la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilabili.
- 2) I costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base del Piano finanziario degli interventi e dalla relazione illustrativa redatti dall'affidatario della gestione dei rifiuti urbani almeno due mesi prima del termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione, e approvati dal Comune, tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività, della qualità del servizio fornito.
- 3) Il Piano Finanziario indica in particolare gli scostamenti che si siano eventualmente verificati rispetto al Piano dell'anno precedente e le relative motivazioni.
- 4) E' riportato a nuovo, nel Piano finanziario successivo o anche in piani successivi non oltre il terzo, lo scostamento tra gettito a preventivo e a consuntivo del tributo comunale sui rifiuti, al netto della maggiorazione e del tributo provinciale:
  - a) Per intero, nel caso di gettito a consuntivo superiore al gettito preventivato;
  - b) Per la sola parte derivante dalla riduzione nelle superficie imponibili, ovvero da eventi imprevedibili non dipendenti da negligente gestione del servizio, nel caso di gettito a consuntivo inferiore al gettito preventivato.

#### **Art. 6- Determinazione della tariffa**

1. La gestione dei rifiuti, attività "di pubblico interesse", comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e di quelli assimilati, nonché lo spazzamento stradale.
2. **Il servizio di gestione dei rifiuti è svolto con le modalità di cui al relativo Regolamento Comunale per la Gestione dei Rifiuti Urbani.**
3. La tariffa è determinata sulla base del metodo normalizzato approvato con D.P.R. 27.04.1999, n. 158, come integrato dal presente Regolamento, suddivisa in quota fissa e quota variabile ed articolata in utenze domestiche e non domestiche.
4. **La quota del tributo destinata a coprire i costi del servizio di gestione dei rifiuti (di seguito denominata "tariffa") è composta :**
  - a) da una quota determinata in relazione alle **componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti**, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti
  - b) da una quota rapportata alle **quantità di rifiuti conferiti**, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio.
5. **La tariffa è deliberata dal Consiglio Comunale ed è basata sul piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani**, approvato dall'autorità competente, a valere per l'anno di riferimento. In caso di mancata deliberazione si intende prorogata la tariffa precedentemente deliberata ed in vigore.
6. La ripartizione dei costi totali del servizio tra utenze domestiche e non domestiche è stabilita dal Consiglio Comunale, contestualmente all'approvazione della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani.

#### **Art. 7 - Modalità di computo delle superfici**

1. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, e sulla base dei criteri determinati con il presente regolamento.
2. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 9 bis, art.14 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito in legge, con modificazioni, con Legge 22 dicembre 2011, n. 214 (cooperazione tra i comuni e l'Agenzia del territorio per la revisione del catasto), la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è **costituita da quella calpestabile** dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani ed assimilati. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo 13 novembre 1993, n° 507 (TARSU), o della Tariffa di igiene ambientale prevista dall'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (TIA1) o dall'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 (TIA 2).
3. Per le altre unità immobiliari, la superficie di commisurazione del tributo, ai sensi del comma 9 dell'art. 14 del D.L. 201/2011, è pari a quella calpestabile, con esclusione di quella parte di essa ove si formano di regola rifiuti speciali non assimilati, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto

trattamento in conformità alla normativa vigente.

La superficie calpestabile viene misurata come segue:

- a) la superficie dei locali assoggettabile a tariffa è misurata al netto dei muri, pilastri, escludendo i balconi e le terrazze.
- b) la superficie delle aree esterne assoggettabile a tariffa è misurata sul perimetro interno delle stesse, al netto di eventuali costruzioni su di esse insistenti. Per la sua determinazione si può tenere conto di quella risultante dall'atto di provenienza o dal contratto di affitto, se si tratta di aree di proprietà privata, ovvero dall'atto di concessione se si tratta di aree di proprietà pubblica.
- c) Nel calcolare il totale delle superfici, le frazioni di metro quadrato inferiori a 0,50 vanno trascurate, quelle superiori vanno arrotondate ad un metro quadrato.

In fase di prima applicazione del tributo, sono utilizzati i dati e gli elementi provenienti dalle denunce presentate ai fini della tassa smaltimento rifiuti o della tariffa di igiene ambientale; il Comune, può tuttavia richiedere tutte le eventuali informazioni mancanti per la corretta applicazione del tributo.

Le medesime disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle unità immobiliari per le quali è stata attribuita la rendita presunta ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come integrato dall'articolo 2, comma 5-bis del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10.

4. Ai fini dell'attività di accertamento, il comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia del territorio, sentita la Conferenza Stato – città ed autonomie locali e l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani sono stabilite le procedure di interscambio dei dati tra i comuni e la predetta Agenzia.

#### **Art. 8 – Maggiorazione per i costi dei servizi indivisibili**

1. Alla tariffa determinata in base alle disposizioni di cui agli articoli precedenti, si applica una **maggiorazione pari a 0,30 euro per metro quadrato**, a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei Comuni.

2. Il Consiglio Comunale può, con la deliberazione che stabilisce le tariffe del tributo comunale sui rifiuti, modificare in aumento la misura della maggiorazione fino a 0,40 euro per metro quadrato, anche graduandola in ragione della tipologia dell'immobile e della zona ove lo stesso è ubicato.

3. La riscossione della maggiorazione di cui al comma 1 è effettuata dallo stesso soggetto che cura la riscossione del tributo.

## **CAPO II -UTENZE DOMESTICHE**

#### **Art. 9 - Utenze domestiche: quota fissa e quota variabile**

1. Per **“utenza domestica”** si intende l'utilizzo di locali adibiti esclusivamente a civile abitazione e loro pertinenze.

2. Per le utenze domestiche la tariffa è applicata a carico dell'intestatario del foglio di famiglia anagrafico, nel caso in cui l'occupante i locali sia ivi residente, o a carico di chi ha comunque a

disposizione i locali negli altri casi.

3. Per i nuclei familiari residenti nel Comune, si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici .

4. Per le unità immobiliari a uso abitativo e le relative pertinenze occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio, che sono tenuti al suo pagamento con vincolo di solidarietà.

5. Per le utenze domestiche non occupate da nuclei familiari ivi residenti è prevista l'applicazione dello schema tariffario determinato per le utenze domestiche occupate da residenti, considerando il numero di occupanti dichiarati dall'utente nella comunicazione di cui all'art. 13, salva la possibilità dell'autocertificazione da parte del soggetto e dell'accertamento da parte del Comune che conducano alla definizione di un diverso numero di occupanti.

6. **La quota fissa** della tariffa dell'utenza domestica è data dalla quota fissa unitaria, corrispondente al rapporto tra i costi fissi addebitabili alle utenze domestiche e le superfici imponibili complessive risultanti sul territorio comunale, riferibili alle utenze domestiche, moltiplicato per la superficie occupata da ciascuna utenza, corretta con un **coefficiente Ka**, stabilito dal Consiglio Comunale in funzione del numero di componenti il nucleo familiare dell'utenza (**Allegato TABELLE** )

7. **La quota variabile** della tariffa applicata alle utenze domestiche è data dalla quota variabile unitaria, corrispondente al rapporto tra la quantità totale di rifiuti prodotta dalle utenze domestiche e il numero totale delle utenze domestiche in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare, moltiplicata per il costo unitario, corrispondente al rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze domestiche, corretta con un **coefficiente Kb**, stabilito dal Consiglio Comunale in funzione del numero di componenti il nucleo familiare dell'utenza (**Allegato TABELLE**).

### CAPO III - UTENZE NON DOMESTICHE

#### Art. 10 - Utenze non domestiche: quota fissa e quota variabile

1. Nelle utenze non domestiche rientrano tutti i locali ed aree diversi dall'uso abitativo, classificati sulla base dell'**Allegato TABELLE** ". del presente Regolamento.

2. Ai fini dell'applicazione della tariffa le utenze non domestiche sono classificate in base alla tipologia di attività, con riferimento al codice ATECO relativo all'attività prevalente. Qualora tale classificazione non risulti possibile, si applica la tariffa prevista per l'attività che reca voci d'uso assimilabili, per attitudine quantitativa e qualitativa, nella produzione dei rifiuti urbani.

3. La tariffa applicabile per ogni attività è unica, anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentino diversa destinazione d'uso (es. superficie vendita, esposizione, deposito, ecc.) e siano ubicate in luoghi diversi.

4. **La quota fissa** della tariffa dell'utenza non domestica è data dal prodotto della quota fissa unitaria, corrispondente al rapporto tra i costi fissi addebitabili alle utenze non domestiche e le superfici imponibili complessive risultanti sul territorio comunale, riferibili alle medesime utenze, per la superficie occupata da ciascuna utenza, per il coefficiente potenziale di **produzione Kc** stabilito dal Consiglio Comunale per ciascuna categoria di utenza (**Allegato TABELLE** )..

5. **La quota variabile** della tariffa applicata alle utenze non domestiche è data dal prodotto del costo unitario, corrispondente al rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze non domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche, per la superficie occupata da ciascuna utenza, per il coefficiente potenziale di **produzione Kd** stabilito dal Consiglio Comunale per ciascuna categoria di utenza (**Allegato TABELLE** ).

#### **Art. 11 - Istituzioni scolastiche statali**

1. Si conferma che le istituzioni scolastiche statali, ai sensi dell'art. 33 bis del D. L. n. 248/2007, come convertito con modificazioni dalla L. 31/2008, a decorrere dall'anno 2008, non sono tenute a corrispondere il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti.
2. Per lo svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti urbani nei confronti delle istituzioni scolastiche statali, il Ministero della Pubblica Istruzione provvede a corrispondere al Comune una somma quale importo forfettario, secondo i criteri determinati in sede di Conferenza stato-città ed autonomie locali. Tale importo forfettario comprende anche il tributo provinciale di cui al successivo art. 12, che sarà scorporato e versato alla Provincia secondo le modalità del medesimo art. 12.

#### **CAPO IV - MODALITA' GESTIONALI**

#### **Art. 12 - Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente**

1. Sul tributo comunale sui rifiuti, ai sensi dell'art.14, c. 28, del D. L. 201/2011 e s.m.i., si applica il Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30.12.1992, n. 504.
2. Tale tributo è calcolato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia, sull'importo del tributo, esclusa la maggiorazione di cui all'art. 6, e viene riscosso con le stesse modalità dallo stesso soggetto che riscuote il tributo. Le somme incassate in ciascun trimestre sono specificamente rendicontate alla Provincia e vengono riversate alla Tesoreria della Provincia entro i mesi di aprile-luglio-ottobre-gennaio (indicare altre eventuali modalità stabilite dalla provincia competente). In caso di tardato od omesso versamento sarà applicato l'interesse legale.

#### **Art. 13 - Dichiarazione di inizio, variazione e cessazione del possesso, dell'occupazione o detenzione**

1. I soggetti che occupano, detengono o possiedono i locali o le aree scoperte, anche se esenti dal tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, devono presentare apposita dichiarazione al Comune entro 30 giorni dall'inizio dell'occupazione, detenzione o possesso. Nel caso di occupazione in comune di un fabbricato, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.
2. La dichiarazione deve contenere:
  - a) le generalità dell'utente e la sua residenza;
  - b) il Codice Fiscale;
  - c) per le utenze non domestiche: la partita IVA;
  - d) se trattasi di persona giuridica, la ragione sociale, la sede o domicilio fiscale, e le generalità complete di una delle persone che ne hanno la rappresentanza;
  - e) l'eventuale diverso indirizzo presso il quale trasmettere comunicazioni e bollettini di pagamento, l'indirizzo di posta elettronica e, dove dovuta e/o disponibile, l'indirizzo di posta elettronica certificata;
  - f) il titolo qualificativo dell'occupazione (proprietà, locazione, ...);
  - g) per le utenze non domestiche: il tipo di attività svolto e il codice ATECO relativo all'attività

- prevalente, assegnato dalla CCIAA o dagli ordini professionali;
- h) l'ubicazione dell'immobile cui si riferisce la dichiarazione: via o località, numero civico principale del fabbricato, il piano, la scala e il numero interno;
  - i) gli identificativi catastali dei locali e delle aree occupate e, in caso di unità immobiliari non a destinazione ordinaria, la superficie calpestabile calcolata secondo le modalità stabilite nell'art. 7 del presente Regolamento;
  - J) l'indicazione circa la presenza di una sola unità immobiliare nel numero civico (utenza singola) o di più unità immobiliari nel numero civico (utenza plurima);
  - l) in caso di dichiarazione iniziale, la data di inizio occupazione o conduzione dei locali e delle aree;
  - m) in caso di dichiarazione di variazione, l'indicazione e la data delle mutazioni che si sono verificate rispetto alla precedente dichiarazione; in caso di dichiarazione di cessazione, la data di fine occupazione dei locali e delle aree e l'indirizzo di emigrazione;
  - n) il nominativo del precedente occupante, in caso di inizio occupazione, oppure del subentrante in caso di cessazione, qualora sia noto;
  - o) le superfici escluse dall'applicazione del tributo;
  - p) la data di presentazione della dichiarazione e la sottoscrizione.

**3.** La decorrenza della tariffa per inizio occupazione, variazione e cessazione, ha effetto dal giorno in cui si è verificato il relativo evento.

**4.** La dichiarazione di cui al comma 1 è redatta sugli apposti modelli, ed ha effetto anche per gli anni successivi, qualora gli elementi impositivi rimangano invariati, comprese agevolazioni, esenzioni, contributi e servizi specifici.

**5.** Il caso di variazione delle condizioni riferite ai dati dichiarati comporta obbligo per il contribuente di presentare una dichiarazione entro 30 giorni dalla variazione medesima.

**6.** La cessazione della conduzione od occupazione dei locali e delle aree deve essere comunicata al comune entro 30 giorni.

**7.** Nel caso di emigrazione di nucleo familiare non proprietario dell'immobile all'interno o verso altro Comune, si provvede a chiudere la posizione alla data di emigrazione o alla data di dichiarazione di cui al comma 1. Da quella data il tributo è dovuto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.

**8.** L'obbligo della dichiarazione si applica anche agli utenti per i quali possono trovare applicazione le norme di agevolazione, esenzione dalla tariffa, contributi e servizi specifici.

**9.** La dichiarazione, anche se non redatta su modello prescritto, è valida qualora contenga tutti i dati e gli elementi indispensabili indicati al precedente comma 2 e sia fatta in forma scritta e firmata e accompagnata da copia del documento di identità.

**10.** Il Comune rilascia, su richiesta dell'utente, ricevuta o copia della dichiarazione, che, nel caso di trasmissione via posta, si considera presentata nel giorno indicato nel timbro postale, o, se inviata tramite fax, nel giorno del suo ricevimento.

**11.** I soggetti di cui al comma 1 che hanno già presentato la dichiarazione ai fini della tassa smaltimento rifiuti o della tariffa di igiene ambientale sono esonerati dall'obbligo di presentare una nuova dichiarazione, fatto salvo quanto disposto dal comma 5.

**12.** Qualora l'utente non proceda, entro i termini previsti, all'inoltro della dichiarazione iniziale, di variazione o di cessazione, il Comune per tutte le notizie, informazioni ed atti di sua competenza che modificano la banca dati, anche incidendo sull'applicazione del tributo, attiva immediatamente la procedura per la modifica d'ufficio, al fine di garantire una banca dati costantemente aggiornata.



#### **Art. 14 - Tributo comunale giornaliero per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati.**

1. E' istituito il tributo comunale giornaliero per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati dovuto, in base a tariffa giornaliera, dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico od aree gravate da servitù di pubblico passaggio.
2. L'occupazione o detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
3. La tariffa giornaliera è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno di occupazione, rapportando a giorno la tariffa annuale attribuita alla categoria prevista nell'Allegate TABELLE del presente regolamento.
4. Qualora la classificazione contenuta nell'Allegate TABELLE del presente Regolamento manchi di una corrispondente voce d'uso, si applica il disposto di cui all'art. 8 c. 2.
5. L'obbligo di presentazione della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto mediante il pagamento del tributo, da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa o canone di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche ovvero per l'imposta municipale secondaria di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa.
6. Per le occupazioni che non richiedono autorizzazione o che non comportano il pagamento della TOSAP, il tributo giornaliero sui rifiuti e servizi deve essere versato su c/c postale intestato Tesoreria Comunale di Mezzojuso o su conto Bancario.
7. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo, si applicano in quanto compatibili le disposizioni relative al tributo annuale.
8. In caso di occupazione abusiva con uso di fatto, senza che al momento dell'accertamento di tale occupazione risulti versata la dovuta tariffa, la stessa è recuperata congiuntamente alle sanzioni.
9. L'ufficio Tecnico Comunale addetto al rilascio delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare all'ufficio Tributi tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.

#### **CAPO V – CLASSIFICAZIONE DELLE ATTIVITA' ECONOMICHE NELLE CATEGORIE TARES**

##### **CLASSE 1**

Associazioni con fini assistenziali, istituzioni politiche culturali e sindacali, previdenziali, benefiche religiose, scuole da ballo sale da gioco, sale da ballo e da divertimento, musei, scuole pubbliche, private e parificate di ogni ordine e grado, aree scoperte in uso e centri di istruzione e formazione lavoro.

##### **CLASSE 2**

Locali o aree destinate a qualsiasi attività sportiva, distributori carburanti, aree scoperte distributori carburante.

##### **CLASSE 4**

Saloni esposizioni in genere.

##### **CLASSE 5**

Alberghi con ristorante

##### **CLASSE 6**

Alberghi, pensioni, affittacamere ed alloggi ed aree scoperte in uso.

##### **CLASSE 7**

Case di cura e riposo, caserme, case per ferie, aree e locali con ampi spazi adibite a caserme.

**CLASSE 8**

Studi legali, tecnici, ragioneria, sanitari, privati, uffici assicurativi, uffici in genere, autoscuole, laboratori di analisi, agenzia di viaggio, ricevitorie lotto totip e totocalcio, strutture sanitarie pubbliche e private, servizi amministrativi, emittenti radio, tv, pubbliche e private.

**CLASSE 9**

Istituti bancari di credito, assicurativi pubblici, assicurativi privati, istituti finanziari pubblici e privati.

**CLASSE 10**

Librerie, cartolerie, bazar, abbigliamento, pelletterie, elettrodomestici materiale elettrico, apparecchi radio tv, articoli casalinghi, giocattoli, colori e vernici, articoli sportivi, calzature, sementi e prodotti agricoli e da giardino, mobili, materiale idraulico, di riscaldamento, prodotti di profumeria e cosmesi, esercizi commerciali in genere minuto/ingrosso con o senza vendita, aree scoperte in uso, negozi di mobili e macchine per uffici, negozi vendita ricambi ed accessori per auto e natanti, attività all'ingrosso con attività previste nella classe e similari.

**CLASSE 11**

Edicole e giornali, tabaccherie, farmacie, erboristerie, articoli sanitari, negozi vendita giornali.

**CLASSE 12**

Elettricista, laboratori e botteghe artigiane, attività artigianali escluse quelle indicate in altre classi, falegnamerie, aree scoperte in uso.

**CLASSE 13**

Autofficine, carrozzerie, elettrauto, officine in genere, aree scoperte in uso.

**CLASSE 15**

Attività artigianali di produzione beni specifici.

**CLASSE 16**

Ristoranti, rosticcerie, trattorie, friggitorie, pizzerie, tavole calde, agriturismo, osterie con cucina, aree scoperte in uso.

**CLASSE 17**

Bar, caffè, bar pasticceria, bar gelateria, aree scoperte in uso.

**CLASSE 18**

Negozi generi alimentari, panifici, latterie, macellerie, salumerie, pollerie, aree scoperte in uso negozi generi alimentari.

**CLASSE 19**

Plurilicenze alimentari o miste.

**CLASSE 20**

Negozi di frutta e verdura, pescherie, negozi di fiori, locali vendita serre, aree scoperte in uso.

**CLASSE 21**

Discoteche, night club.

**CAPO VI - RIDUZIONI – AGEVOLAZIONI – ESENZIONI****Art.15 - Riduzioni tariffarie ed agevolazioni****1) La tariffa è ridotta del 30% , nel caso di :**

- Abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
- Locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;
- Abitazioni occupate da soggetti che risiedono o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;

- 2) Nelle zone in cui non è effettuata la raccolta e in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione di rifiuti, il tributo è dovuto in misura del 40% della tariffa in relazione alla distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetra o di fatto servita.
- 3) Le aree scoperte che costituiscono pertinenza o accessorio dei locali ed aree assoggettabili alla stessa sono computate per il 25%

#### Art. 16 esenzioni

- 1) L'**esonero** è previsto per gli immobili non utilizzabili (inagibili, diroccati o in fase di ristrutturazione, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di inizio dell'occupazione), e per i locali ed aree utilizzati per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, (con esclusione dei locali annessi ad uso abitativo o ad usi diversi da quello del culto in senso stretto).
- 2) Le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, punti di ristoro, gradinate e simili;

Le riduzioni tariffarie sono applicate sulla base degli elementi e dati contenuti nella denuncia originaria, integrativa o di variazione, con effetto dall'anno successivo.

Il contribuente è tenuto a comunicare entro il 20 di gennaio il venir meno delle condizioni per l'attribuzione dell'agevolazione; in difetto si provvede al recupero del tributo a decorrere dell'anno successivo a quello di denuncia dell'uso che ha dato luogo alla riduzione tributaria con applicazione delle sanzioni previste per l'omessa denuncia di variazioni.

Le riduzioni cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

### CAPO VII – RISCOSSIONE – ACCERTAMENTI - SANZIONI

#### Art. 17 - Riscossione

1. Il tributo e la maggiorazione, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, **sono versati esclusivamente al comune**. Il versamento del tributo, della tariffa di cui al comma 29 nonché della maggiorazione di cui al comma 13 dell'art. 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214 e s.m.i, per l'anno 2013 è effettuato in **n. ....3..... rate, scadenti nei mesi di ...Agosto- ottobre- dicembre** . Per l'anno 2013, fino alla determinazione delle tariffe ai sensi dei commi 23 e 29 dell'art. 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214 e s.m.i, l'importo delle corrispondenti rate è determinato in acconto, commisurandolo all'importo versato, nell'anno precedente, a titolo di TARSU o di TIA 1 oppure di TIA ; È inoltre consentito il pagamento in unica soluzione entro il mese di giugno di ciascun anno.

2. Per le nuove occupazioni decorrenti dal 1° gennaio 2013, l'importo delle corrispondenti rate di cui al periodo precedente è determinato tenendo conto delle tariffe relative alla TARSU o alla TIA 1 oppure alla TIA 2 applicate dal comune nell'anno precedente. In ogni caso il versamento a conguaglio è effettuato con la rata successiva alla determinazione delle tariffe ai sensi dei commi 23 e 29 dell'art.14 del decreto legge 6 dicembre 2011, convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214 e s.m.i. Per l'anno 2013, il pagamento della maggiorazione di cui al comma 13 è effettuato in base alla misura standard, pari a 0,30 euro per metro quadrato, senza applicazione di sanzioni e interessi, contestualmente al tributo o alla tariffa di cui al comma 29, alla scadenza delle prime tre rate. L'eventuale conguaglio riferito all'incremento della maggiorazione fino a 0,40 euro è effettuato al momento del pagamento dell'ultima rata.

3. Gli avvisi di pagamento sono spediti presso la residenza e/o la sede legale del soggetto passivo, o altro recapito segnalato dallo stesso, tramite servizio postale o agenzie di recapito autorizzate, come corrispondenza ordinaria.
4. I termini e le modalità di pagamento devono essere indicati nell'avviso bonario stesso, da postalizzare almeno .....30..... giorni prima delle scadenze, e devono essere pubblicizzati con idonei mezzi. L'eventuale mancata ricezione dell'avviso di pagamento non esime il contribuente dal versare la tariffa. Resta a carico del contribuente stesso l'onere di richiedere in tempo utile la liquidazione del tributo.
5. Le variazioni nelle caratteristiche dell'utenza che comportino variazioni in corso d'anno del tributo, possono essere conteggiate nell'avviso di pagamento successivo mediante conguaglio compensativo ovvero con emissione di apposito sgravio o avviso di pagamento.
6. Ai sensi dell'art. 25 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, **non si procede all'emissione delle bollette o all'effettuazione dei rimborsi qualora la somma dovuta dal singolo utente o da riconoscere al singolo utente sia inferiore a 5 euro**, salvo quanto previsto al comma 7. La somma di cui sopra s'intende comprensiva di tributo provinciale, eventuali sanzioni ed interessi mentre non comprende le spese amministrative e di notifica.
7. Le disposizioni di cui al comma 6 non si applicano al tributo giornaliero di cui all'art. 14 del presente Regolamento
8. Le variazioni nell'utenza o nei costi del servizio, che comportano modificazioni nel Piano finanziario dell'anno di riferimento, devono essere conteggiate nel Piano finanziario entro i tre esercizi successivi. In tali variazioni si intendono ricomprese anche quelle derivanti dalle attività di controllo svolte ai sensi dell'art. 19.

#### **Art. 18 - Funzionario responsabile**

- 1) **Il Comune designa il funzionario responsabile** a cui sono attribuiti tutti i poteri per ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività (compresi i rimborsi), nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo. stesso.

#### **Art. 19 - Controlli**

1. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
2. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.
3. Il funzionario responsabile effettua tutte le verifiche ed i controlli relativi alle comunicazioni, nei modi e nelle forme ritenute maggiormente efficaci ed opportune, compresi:
  - a) l'invito agli utenti a trasmettere atti e documenti, comprese le planimetrie dei locali e delle aree scoperte ed il Modello Unico di Dichiarazione Ambientale (MUD);

b) l'invio agli utenti di questionari relativi a dati e notizie specifici, da restituire debitamente sottoscritti;

c) l'invito all'amministratore di condominio di cui all'art. 1117 del codice civile o al soggetto responsabile del pagamento previsto dall'art. 5 comma 4 e dall'art. 7 comma 3 a trasmettere l'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree dei partecipanti al condominio, alla multiproprietà ed al centro commerciale integrato con obbligo di restituzione entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della richiesta.

4. Dell'esito delle verifiche effettuate è data comunicazione agli interessati, con invito a questi ultimi di restituire entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento, copia della lettera firmata per accettazione. Nello stesso termine, l'utente può fornire ulteriori elementi che, se riconosciuti validi, producono l'annullamento o la rettifica della comunicazione inviata.

## **Art. 20 - Accertamenti**

1. Il funzionario responsabile procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato, ai sensi dell'art. 1, commi 161 e 162, della Legge 296/2006.

2. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio, di cui ai commi precedenti, devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie.

3. Qualora le somme complessivamente indicate negli avvisi, comprese le sanzioni e gli interessi applicabili, siano superiori a € 300,00 il contribuente può richiedere, non oltre il termine di versamento, una rateazione sino a 3 rate trimestrali, oltre agli interessi di cui all'articolo 23. L'utente decade dalla rateazione nel caso di ritardo superiore a 15 giorni nel versamento anche di una sola rata.

4. Gli avvisi di accertamento, ai sensi dell'art. 1, comma 162, della Legge 296/2006, sottoscritti dal funzionario responsabile per la gestione del tributo devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati e devono contenere gli elementi identificativi:

- del contribuente;
- dei locali, delle aree e le loro destinazioni;
- dei periodi, degli imponibili o dei maggiori imponibili accertati;
- della tariffa applicata e relativa deliberazione.

5. Gli avvisi di accertamento devono inoltre contenere:

- l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato;
- il nominativo del responsabile del procedimento, nel caso sia diverso dal funzionario responsabile;
- l'indicazione dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela.

- l'indicazione delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere.
- 6. Qualora il funzionario responsabile del tributo, d'ufficio o su istanza del soggetto interessato, ritenga errato, in tutto o in parte, l'accertamento notificato al contribuente può provvedere, indicandone i motivi, ad annullarlo o a riformarlo, previa comunicazione all'interessato.
- 7. Gli avvisi di accertamento sono maggiorati degli interessi legali e delle spese di notifica.

#### **Art. 21 - Riscossione coattiva**

1. La riscossione coattiva potrà essere svolta :
  - direttamente dal comune
  - attraverso una forma associativa e/o convenzionata della funzione/servizio
  - mediante affidamento a terzinel rispetto delle disposizioni legislative vigenti.

#### **Art. 22 - Contenzioso**

1. Contro l'avviso di accertamento del tributo, l'ingiunzione di pagamento ovvero il ruolo - ordinario e coattivo, nonché gli altri atti indicati dall'art. 19 del D.Lgs. 546/92, il contribuente, entro 60, giorni dalla data di notificazione dell'atto stesso, può avvalersi della facoltà di presentare ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale.
2. Il ricorso deve ottemperare alle disposizioni di cui all'art. 18 del D.Lgs. 546/92, pena l'inammissibilità del ricorso stesso, a norma di quanto disposto dal 4° comma dell'art. 18 citato.

#### **Art. 23 - Sanzioni e interessi**

1. In caso di omesso o insufficiente versamento, omessa o infedele dichiarazione, mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 37 dell'art. 14 del D.L. 201/2011, si applicano le sanzioni previste dai commi 39, 40, 41, 42 e 43 dell'art. 14 del D.L. 201/2011 e smi
2. Sulle somme dovute a titolo di tariffa si applicano gli interessi legali.

#### **Art. 24 - Rimborsi**

1. Il contribuente può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Sulle somme rimborsate sono dovuti gli interessi legali calcolati con maturazione giorno per giorno dalla data dell'eseguito versamento ovvero, in caso di errore non imputabile al soggetto gestore del servizio, dalla richiesta di rimborso.
3. Nei casi di errore, di duplicazione, di eccedenza dell'importo addebitato rispetto a quanto dovuto, o di importo addebitato riconosciuto non dovuto, il Funzionario responsabile dispone l'abbuono ovvero il rimborso della tariffa riconosciuta non dovuta entro 180 giorni dalla data di presentazione della richiesta dell'utente o dalla ricezione della comunicazione di cessazione o della comunicazione tardiva.

## **CAPO VIII - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

### **Art. 25 - Norme finali**

- 1.** Per l'anno 2013, fino alla determinazione delle tariffe ai sensi dei commi 23 e 29 dell'art. 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214 e s.m.i, l'importo delle corrispondenti rate è determinato in acconto, commisurandolo all'importo versato, nell'anno precedente, a titolo di TARSU o di TIA 1 oppure di TIA 2,
- 2.** Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni del presente Regolamento concernenti il tributo comunale su rifiuti e servizi, si applicano le disposizioni di legge e del vigente Regolamento delle entrate e le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 161 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Resta ferma l'applicazione dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
- 3.** In deroga all'art.52 del d.lgs 446/97, fino al 31.12.2013, la gestione del tributo o della tariffa di cui al comma 29, art.14 del dl 201/2011, potrà essere affidata ai soggetti che, alla data del 31.12.2012, svolgono, anche disgiuntamente, il servizio di gestione dei rifiuti e di accertamento e riscossione della TARSU, della TIA1 o della TIA2. Il versamento del tributo, della tariffa di cui al comma 29, nonché della maggiorazione di cui al comma 13 è effettuato, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché, tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili.

### **Art. 26 - Entrata in vigore**

- 1.** Il presente Regolamento entra in vigore a norma di legge e sarà applicato **a partire dal 1 gennaio dell'anno 2013.**

# CALCOLO TARES 2013

## Kibernetes PA

Simulazione id	Generata il	Anno di Riferimento	<b>Parametri Usati</b>	
<b>60</b>	<b>29/07/2013 13:04</b>	<b>2013</b>	Limite Coefficiente	Tipo Calcolo Rifiuti
Note			<b>Min</b>	<b>Standard</b>
<b>COMUNE DI MEZZOJUSO - COEFFICIENTI MINIMI</b>				

### Risultati UtENZE Domestiche

Tipologia	Tariffe		Coefficienti Usati	
	Fissa	Variabile	Ka	Kb
<b>Famiglia 1 Componente</b>	<b>1,08</b>	<b>48,28</b>	<b>0,75</b>	<b>0,60</b>
<b>Famiglia 2 Componenti</b>	<b>1,27</b>	<b>112,66</b>	<b>0,88</b>	<b>1,40</b>
<b>Famiglia 3 Componenti</b>	<b>1,44</b>	<b>144,84</b>	<b>1,00</b>	<b>1,80</b>
<b>Famiglia 4 Componenti</b>	<b>1,55</b>	<b>177,03</b>	<b>1,08</b>	<b>2,20</b>
<b>Famiglia 5 Componenti</b>	<b>1,60</b>	<b>233,36</b>	<b>1,11</b>	<b>2,90</b>
<b>Famiglia 6 o più Componenti</b>	<b>1,58</b>	<b>273,59</b>	<b>1,10</b>	<b>3,40</b>



Simulazione id	Generata il	Anno di Riferimento	<b>Parametri Usati</b>	
<b>60</b>	<b>29/07/2013 13:04</b>	<b>2013</b>	Limite Coefficiente	Tipo Calcolo Rifiuti
Note			<b>Min</b>	<b>Standard</b>
<b>COMUNE DI MEZZOJUSO - COEFFICIENTI MINIMI</b>				

### Risultati Utenze Non Domestiche

Tipologia	Tariffe		Coefficienti Usati	
	Fissa	Variabile	Kc	Kd
<b>Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto</b>	<b>0,66</b>	<b>0,85</b>	<b>0,29</b>	<b>2,54</b>
<b>Campeggi, distributori carburanti</b>	<b>1,01</b>	<b>1,28</b>	<b>0,44</b>	<b>3,83</b>
<b>Stabilimenti balneari</b>	<b>1,51</b>	<b>1,94</b>	<b>0,66</b>	<b>5,80</b>
<b>Esposizioni, autosaloni</b>	<b>0,78</b>	<b>1,00</b>	<b>0,34</b>	<b>2,97</b>
<b>Alberghi con ristorante</b>	<b>2,31</b>	<b>2,99</b>	<b>1,01</b>	<b>8,91</b>
<b>Alberghi senza ristorante</b>	<b>1,95</b>	<b>2,52</b>	<b>0,85</b>	<b>7,51</b>
<b>Case di cura e riposo</b>	<b>2,04</b>	<b>2,61</b>	<b>0,89</b>	<b>7,80</b>
<b>Uffici, agenzie, studi professionali</b>	<b>2,06</b>	<b>2,64</b>	<b>0,90</b>	<b>7,89</b>
<b>Banche ed istituti di credito</b>	<b>1,01</b>	<b>1,31</b>	<b>0,44</b>	<b>3,90</b>
<b>Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferrame</b>	<b>2,15</b>	<b>2,76</b>	<b>0,94</b>	<b>8,24</b>
<b>Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze</b>	<b>2,34</b>	<b>3,01</b>	<b>1,02</b>	<b>8,98</b>
<b>Attività artigianali tipo botteghe ( falegname, idraulico, fabbr</b>	<b>1,79</b>	<b>2,30</b>	<b>0,78</b>	<b>6,85</b>
<b>Carrozzeria, autofficina, elettrauto</b>	<b>2,08</b>	<b>2,67</b>	<b>0,91</b>	<b>7,98</b>
<b>Attività industriali con capannoni di produzione</b>	<b>0,94</b>	<b>1,21</b>	<b>0,41</b>	<b>3,62</b>
<b>Attività artigianali di produzione beni specifici</b>	<b>1,53</b>	<b>1,98</b>	<b>0,67</b>	<b>5,91</b>
<b>Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie</b>	<b>12,69</b>	<b>16,34</b>	<b>5,54</b>	<b>48,74</b>
<b>Bar, caffè, pasticceria</b>	<b>10,03</b>	<b>12,90</b>	<b>4,38</b>	<b>38,50</b>
<b>Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi,</b>	<b>1,31</b>	<b>1,68</b>	<b>0,57</b>	<b>5,00</b>
<b>Plurilicenze alimentari e/o miste</b>	<b>4,90</b>	<b>6,30</b>	<b>2,14</b>	<b>18,80</b>
<b>Ortofrutta, pescherie, fiori e piante</b>	<b>0,78</b>	<b>1,01</b>	<b>0,34</b>	<b>3,00</b>
<b>Discoteche, night club</b>	<b>2,34</b>	<b>3,00</b>	<b>1,02</b>	<b>8,95</b>

**CALCOLO TARES 2013**

Kibernetes PA

---

Simulazione id	Generata il	Anno di Riferimento	Parametri Usati	
<b>60</b>	<b>29/07/2013 13:04</b>	<b>2013</b>	Limite Coefficiente	Tipo Calcolo Rifiuti
Note			<b>Min</b>	<b>Standard</b>
<b>COMUNE DI MEZZOJUSO - COEFFICIENTI MINIMI</b>				

**Verifica Tariffe Fissa Utenze Domestiche**

Tipologia	Tot. Mq	Tariffa	Tot. da Incassare
Totale	<b>200.831,00</b>		<b>244.368,39</b>

# CALCOLO TARES 2013

Kibernetes PA

Simulazione id	Generata il	Anno di Riferimento	Parametri Usati	
60	29/07/2013 13:04	2013	Limite Coefficiente Min	Tipo Calcolo Rifiuti Standard
Note				
<b>COMUNE DI MEZZOJU50 - COEFFICIENTI MINIMI</b>				

## Verifica Tariffa Fissa Utenze Domestiche

Tipologia		Tot. Mq	Tariffa	Tot. da Incassare
<b>01 - Famiglia 1 Componente</b>				
	Rid. 0,00 %	9.322,00	1,08	10.060,05
	Rid. 30,00 %	24.261,00	0,76	18.327,27
Totale 01 - Famiglia 1 Componente		33.583,00		28.387,32
<b>02 - Famiglia 2 Componenti</b>				
	Rid. 0,00 %	29.513,00	1,27	37.370,24
	Rid. 30,00 %	4.962,00	0,89	4.398,12
Totale 02 - Famiglia 2 Componenti		34.475,00		41.768,36
<b>03 - Famiglia 3 Componenti</b>				
	Rid. 0,00 %	22.686,00	1,44	32.642,83
	Rid. 30,00 %	2.130,00	1,01	2.145,40
Totale 03 - Famiglia 3 Componenti		24.816,00		34.788,22
<b>04 - Famiglia 4 Componenti</b>				
	Rid. 0,00 %	20.790,00	1,55	32.307,85
	Rid. 30,00 %	1.817,00	1,09	1.976,54
Totale 04 - Famiglia 4 Componenti		22.607,00		34.284,39
<b>05 - Famiglia 5 Componenti</b>				
	Rid. 0,00 %	7.462,00	1,60	11.918,13
	Rid. 30,00 %	793,00	1,12	886,59
Totale 05 - Famiglia 5 Componenti		8.255,00		12.804,72
<b>06 - Famiglia 6 o più Componenti</b>				
	Rid. 0,00 %	14.569,00	1,58	23.059,63
	Rid. 30,00 %	62.526,00	1,11	69.275,74
Totale 06 - Famiglia 6 o più Componenti		77.095,00		92.335,37

Simulazione id	Generata il	Anno di Riferimento	Parametri Usati	
<b>60</b>	<b>29/07/2013 13:04</b>	<b>2013</b>	Limite Coefficiente	Tipo Calcolo Rifiuti
Note			<b>Min</b>	<b>Standard</b>
<b>COMUNE DI MEZZOJUSO - COEFFICIENTI MINIMI</b>				

### Verifica Tariffe Variabili Utenze Domestiche

Tipologia	Tot. Utenze	Tariffa	Tot. da Incassare
<b>01 - Famiglia 1 Componente</b>			
Rid. 0,00 %	89	48,28	4.297,02
Rid. 30,00 %	247	33,80	8.347,80
Totale 01 - Famiglia 1 Componente	<b>336</b>		<b>12.644,82</b>
<b>02 - Famiglia 2 Componenti</b>			
Rid. 0,00 %	252	112,66	28.389,29
Rid. 30,00 %	57	78,86	4.494,97
Totale 02 - Famiglia 2 Componenti	<b>309</b>		<b>32.884,26</b>
<b>03 - Famiglia 3 Componenti</b>			
Rid. 0,00 %	206	144,84	29.837,73
Rid. 30,00 %	25	101,39	2.534,76
Totale 03 - Famiglia 3 Componenti	<b>231</b>		<b>32.372,48</b>
<b>04 - Famiglia 4 Componenti</b>			
Rid. 0,00 %	180	177,03	31.865,53
Rid. 30,00 %	22	123,92	2.726,27
Totale 04 - Famiglia 4 Componenti	<b>202</b>		<b>34.591,81</b>
<b>05 - Famiglia 5 Componenti</b>			
Rid. 0,00 %	60	233,36	14.001,52
Rid. 30,00 %	10	163,35	1.633,51
Totale 05 - Famiglia 5 Componenti	<b>70</b>		<b>15.635,03</b>
<b>06 - Famiglia 6 o più Componenti</b>			
Rid. 0,00 %	153	273,59	41.859,72
Rid. 30,00 %	753	191,52	144.210,84
Totale 06 - Famiglia 6 o più Componenti	<b>906</b>		<b>186.070,57</b>
<b>Totale</b>	<b>2.054</b>		<b>314.198,97</b>

Simulazione id	Generata il	Anno di Riferimento	Parametri Usati	
60	29/07/2013 13:04	2013	Limite Coefficiente	Tipo Calcolo Rifiuti
Note			Min	Standard

**COMUNE DI MEZZOJUSO - COEFFICIENTI MINIMI**

### Verifica Tariffe Fissa Utenze Non Domestiche

Tipologia	Tariffa Fissa	Tot. Mq	Tot. da Incassare
<b>01 - Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto</b>	<b>0,66</b>	<b>2.672,00</b>	<b>1.774,54</b>
<b>02 - Campeggi, distributori carburanti</b>	<b>1,01</b>	<b>372,00</b>	<b>374,84</b>
<b>04 - Esposizioni, autosaloni</b>	<b>0,78</b>	<b>510,00</b>	<b>397,10</b>
<b>07 - Case di cura e riposo</b>	<b>2,04</b>	<b>500,00</b>	<b>1.019,09</b>
<b>08 - Uffici, agenzie, studi professionali</b>	<b>2,06</b>	<b>1.080,00</b>	<b>2.225,97</b>
<b>09 - Banche ed istituti di credito</b>	<b>1,01</b>	<b>260,00</b>	<b>261,99</b>
<b>10 - Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli</b>	<b>2,15</b>	<b>1.212,00</b>	<b>2.609,05</b>
<b>11 - Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze</b>	<b>2,34</b>	<b>132,00</b>	<b>308,34</b>
<b>12 - Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)</b>	<b>1,79</b>	<b>2.339,00</b>	<b>4.178,08</b>
<b>13 - Carrozzeria, autofficina, elettrauto</b>	<b>2,08</b>	<b>380,00</b>	<b>791,91</b>
<b>15 - Attività artigianali di produzione beni specifici</b>	<b>1,53</b>	<b>523,00</b>	<b>802,47</b>
<b>16 - Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie</b>	<b>12,69</b>	<b>952,00</b>	<b>12.078,11</b>
<b>17 - Bar, caffè, pasticceria</b>	<b>10,03</b>	<b>365,00</b>	<b>3.661,16</b>
<b>18 - Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari</b>	<b>1,31</b>	<b>623,00</b>	<b>813,23</b>
<b>19 - Plurilicenze alimentari e/o miste</b>	<b>4,90</b>	<b>393,00</b>	<b>1.926,01</b>
<b>20 - Ortofrutta, pescherie, fiori e piante</b>	<b>0,78</b>	<b>211,00</b>	<b>164,29</b>
<b>Totale</b>		<b>12.524,00</b>	<b>33.386,19</b>

Simulazione id	Generata il	Anno di Riferimento	Parametri Usati	
<b>60</b>	<b>29/07/2013 13:04</b>	<b>2013</b>	<b>Limite Coefficiente</b>	<b>Tipo Calcolo Rifiuti</b>
<b>Note</b>			<b>Min</b>	<b>Standard</b>
<b>COMUNE DI MEZZOJUSO - COEFFICIENTI MINIMI</b>				
<b>Verifica Tariffe Variabili Utenze Non Domestiche</b>				
Tipologia		Tot. Mq	Tariffa	Tot. da Incassare
	<b>Rid. 0,00%</b>	<b>2.339,00</b>	<b>2,30</b>	<b>5.370,37</b>
Totale 12 - Attività artigianali tipo botteghe ( falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)		<b>2.339,00</b>		<b>5.370,37</b>
<b>13 - Carrozzeria, autofficina, elettrauto</b>				
	<b>Rid. 0,00%</b>	<b>380,00</b>	<b>2,67</b>	<b>1.016,41</b>
Totale 13 - Carrozzeria, autofficina, elettrauto		<b>380,00</b>		<b>1.016,41</b>
<b>15 - Attività artigianali di produzione beni specifici</b>				
	<b>Rid. 0,00%</b>	<b>523,00</b>	<b>1,98</b>	<b>1.036,03</b>
Totale 15 - Attività artigianali di produzione beni specifici		<b>523,00</b>		<b>1.036,03</b>
<b>16 - Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie</b>				
	<b>Rid. 0,00%</b>	<b>952,00</b>	<b>16,34</b>	<b>15.552,72</b>
Totale 16 - Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie		<b>952,00</b>		<b>15.552,72</b>
<b>17 - Bar, caffè, pasticceria</b>				
	<b>Rid. 0,00%</b>	<b>365,00</b>	<b>12,90</b>	<b>4.710,18</b>
Totale 17 - Bar, caffè, pasticceria		<b>365,00</b>		<b>4.710,18</b>
<b>18 - Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari</b>				
	<b>Rid. 0,00%</b>	<b>623,00</b>	<b>1,68</b>	<b>1.044,10</b>
Totale 18 - Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari		<b>623,00</b>		<b>1.044,10</b>
<b>19 - Plurilicenze alimentari e/o miste</b>				
	<b>Rid. 0,00%</b>	<b>393,00</b>	<b>6,30</b>	<b>2.476,48</b>
Totale 19 - Plurilicenze alimentari e/o miste		<b>393,00</b>		<b>2.476,48</b>
<b>20 - Ortofrutta, pescherie, fiori e piante</b>				
	<b>Rid. 0,00%</b>	<b>211,00</b>	<b>1,01</b>	<b>212,17</b>
Totale 20 - Ortofrutta, pescherie, fiori e piante		<b>211,00</b>		<b>212,17</b>
<b>Totale</b>		<b>12.524,00</b>		<b>42.926,61</b>

Simulazione id	Generata il	Anno di Riferimento	Parametri Usati	
<b>60</b>	<b>29/07/2013 13:04</b>	<b>2013</b>	Limite Coefficiente	Tipo Calcolo Rifiuti
Note			<b>Min</b>	<b>Standard</b>
<b>COMUNE DI MEZZOJUSO - COEFFICIENTI MINIMI</b>				

**Verifica Tariffe Variabili Utenze Non Domestiche**

Tipologia	Tot. Mq	Tariffa	Tot. da Incassare
<b>01 - Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto</b>			
Rid. 0,00%	<b>2.672,00</b>	<b>0,85</b>	<b>2.274,86</b>
Totale 01 - Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	<b>2.672,00</b>		<b>2.274,86</b>
<b>02 - Campeggi, distributori carburanti</b>			
Rid. 0,00%	<b>372,00</b>	<b>1,28</b>	<b>477,56</b>
Totale 02 - Campeggi, distributori carburanti	<b>372,00</b>		<b>477,56</b>
<b>04 - Esposizioni, autosaloni</b>			
Rid. 0,00%	<b>510,00</b>	<b>1,00</b>	<b>507,70</b>
Totale 04 - Esposizioni, autosaloni	<b>510,00</b>		<b>507,70</b>
<b>07 - Case di cura e riposo</b>			
Rid. 0,00%	<b>500,00</b>	<b>2,61</b>	<b>1.307,22</b>
Totale 07 - Case di cura e riposo	<b>500,00</b>		<b>1.307,22</b>
<b>08 - Uffici, agenzie, studi professionali</b>			
Rid. 0,00%	<b>1.080,00</b>	<b>2,64</b>	<b>2.856,17</b>
Totale 08 - Uffici, agenzie, studi professionali	<b>1.080,00</b>		<b>2.856,17</b>
<b>09 - Banche ed istituti di credito</b>			
Rid. 0,00%	<b>260,00</b>	<b>1,31</b>	<b>339,88</b>
Totale 09 - Banche ed istituti di credito	<b>260,00</b>		<b>339,88</b>
<b>10 - Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli</b>			
Rid. 0,00%	<b>1.212,00</b>	<b>2,76</b>	<b>3.347,45</b>
Totale 10 - Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	<b>1.212,00</b>		<b>3.347,45</b>
<b>11 - Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze</b>			
Rid. 0,00%	<b>132,00</b>	<b>3,01</b>	<b>397,31</b>
Totale 11 - Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	<b>132,00</b>		<b>397,31</b>
<b>12 - Attività artigianali tipo botteghe ( falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)</b>			

# CALCOLO TARES 2013

Kibernetes PA

---

Simulazione id	Generata il	Anno di Riferimento	<b>Parametri Usati</b>	
<b>60</b>	<b>29/07/2013 13:04</b>	<b>2013</b>	Limite Coefficiente	Tipo Calcolo Rifiuti
Note			<b>Min</b>	<b>Standard</b>
<b>COMUNE DI MEZZOJUSO - COEFFICIENTI MINIMI</b>				

### Tariffe Servizi Indivisibili Utenze Domestiche

Tipologia	Tot. Mq	Tariffa	Tot. da Incassare
Totale Famiglia 6 o più Componenti	<b>200.831,00</b>		<b>51.565,29</b>



Simulazione id	Generata il	Anno di Riferimento	<b>Parametri Usati</b>	
<b>60</b>	<b>29/07/2013 13:04</b>	<b>2013</b>	Limite Coefficiente	Tipo Calcolo Rifiuti
Note			<b>Min</b>	<b>Standard</b>
<b>COMUNE DI MEZZOJUSO - COEFFICIENTI MINIMI</b>				

### Tariffe Servizi Indivisibili Utenze Domestiche

Tipologia	Tot. Mq	Tariffa	Tot. da Incassare
<b>Famiglia 1 Componente</b>			
Rid. 0,00%	9.322,00	0,30	2.796,60
Rid. 30,00%	24.261,00	0,21	5.094,81
Totale	<b>33.583,00</b>		<b>7.891,41</b>
<b>Famiglia 2 Componenti</b>			
Rid. 0,00%	29.513,00	0,30	8.853,90
Rid. 30,00%	4.962,00	0,21	1.042,02
Totale	<b>34.475,00</b>		<b>9.895,92</b>
<b>Famiglia 3 Componenti</b>			
Rid. 0,00%	22.686,00	0,30	6.805,80
Rid. 30,00%	2.130,00	0,21	447,30
Totale	<b>24.816,00</b>		<b>7.253,10</b>
<b>Famiglia 4 Componenti</b>			
Rid. 0,00%	20.790,00	0,30	6.237,00
Rid. 30,00%	1.817,00	0,21	381,57
Totale	<b>22.607,00</b>		<b>6.618,57</b>
<b>Famiglia 5 Componenti</b>			
Rid. 0,00%	7.462,00	0,30	2.238,60
Rid. 30,00%	793,00	0,21	166,53
Totale	<b>8.255,00</b>		<b>2.405,13</b>
<b>Famiglia 6 o più Componenti</b>			
Rid. 0,00%	14.569,00	0,30	4.370,70
Rid. 30,00%	62.526,00	0,21	13.130,46
Totale	<b>77.095,00</b>		<b>17.501,16</b>

# CALCOLO TARES 2013

## Kibernetes PA

---

Simulazione id	Generata il	Anno di Riferimento	Parametri Usati	
<b>60</b>	<b>29/07/2013 13:04</b>	<b>2013</b>	Limite Coefficiente	Tipo Calcolo Rifiuti
Note			<b>Min</b>	<b>Standard</b>
<b>COMUNE DI MEZZOJUSO - COEFFICIENTI MINIMI</b>				

### Tariffe Servizi Indivisibili Utenze Non Domestiche

Tipologia	Tot. Mq	Tariffa	Tot. da Incassare
Totale 20 - Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	<b>12.524,00</b>		<b>3.757,20</b>

Simulazione Id	Generata il	Anno di Riferimento	Parametri Usati	
<b>60</b>	<b>29/07/2013 13:04</b>	<b>2013</b>	Limite Coefficiente <b>Min</b>	Tipo Calcolo Rifiuti <b>Standard</b>
<b>Note</b>				
<b>COMUNE DI MEZZOJUSO - COEFFICIENTI MINIMI</b>				

**Tariffe Servizi Indivisibili Utenze Non Domestiche**

Tipologia	Tot. Mq	Tariffa	Tot. da Incassare
<b>12 - Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)</b> Rid. 0,00%	<b>2.339,00</b>	<b>0,30</b>	<b>701,70</b>
<b>Totale</b>	<b>2.339,00</b>		<b>701,70</b>
<b>13 - Carrozzeria, autofficina, elettrauto</b> Rid. 0,00%	<b>380,00</b>	<b>0,30</b>	<b>114,00</b>
<b>Totale</b>	<b>380,00</b>		<b>114,00</b>
<b>15 - Attività artigianali di produzione beni specifici</b> Rid. 0,00%	<b>523,00</b>	<b>0,30</b>	<b>156,90</b>
<b>Totale</b>	<b>523,00</b>		<b>156,90</b>
<b>16 - Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie</b> Rid. 0,00%	<b>952,00</b>	<b>0,30</b>	<b>285,60</b>
<b>Totale</b>	<b>952,00</b>		<b>285,60</b>
<b>17 - Bar, caffè, pasticceria</b> Rid. 0,00%	<b>365,00</b>	<b>0,30</b>	<b>109,50</b>
<b>Totale</b>	<b>365,00</b>		<b>109,50</b>
<b>18 - Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari</b> Rid. 0,00%	<b>623,00</b>	<b>0,30</b>	<b>186,90</b>
<b>Totale</b>	<b>623,00</b>		<b>186,90</b>
<b>19 - Plurilicenze alimentari e/o miste</b> Rid. 0,00%	<b>393,00</b>	<b>0,30</b>	<b>117,90</b>
<b>Totale</b>	<b>393,00</b>		<b>117,90</b>
<b>20 - Ortofrutta, pescherie, fiori e piante</b> Rid. 0,00%	<b>211,00</b>	<b>0,30</b>	<b>63,30</b>
<b>Totale</b>	<b>211,00</b>		<b>63,30</b>

Simulazione Id	Generata il	Anno di Riferimento	<b>Parametri Usati</b>	
<b>60</b>	<b>29/07/2013 13:04</b>	<b>2013</b>	Limite Coefficiente	Tipo Calcolo Rifiuti
Note			<b>Min</b>	<b>Standard</b>
<b>COMUNE DI MEZZOJUSO - COEFFICIENTI MINIMI</b>				

### Tariffe Servizi Indivisibili Utenze Non Domestiche

Tipologia	Tot. Mq	Tariffa	Tot. da Incassare
<b>01 - Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto</b>			
Rid. 0,00%	<b>2.672,00</b>	<b>0,30</b>	<b>801,60</b>
Totale	<b>2.672,00</b>		<b>801,60</b>
<b>02 - Campeggi, distributori carburanti</b>			
Rid. 0,00%	<b>372,00</b>	<b>0,30</b>	<b>111,60</b>
Totale	<b>372,00</b>		<b>111,60</b>
<b>04 - Esposizioni, autosaloni</b>			
Rid. 0,00%	<b>510,00</b>	<b>0,30</b>	<b>153,00</b>
Totale	<b>510,00</b>		<b>153,00</b>
<b>07 - Case di cura e riposo</b>			
Rid. 0,00%	<b>500,00</b>	<b>0,30</b>	<b>150,00</b>
Totale	<b>500,00</b>		<b>150,00</b>
<b>08 - Uffici, agenzie, studi professionali</b>			
Rid. 0,00%	<b>1.080,00</b>	<b>0,30</b>	<b>324,00</b>
Totale	<b>1.080,00</b>		<b>324,00</b>
<b>09 - Banche ed istituti di credito</b>			
Rid. 0,00%	<b>260,00</b>	<b>0,30</b>	<b>78,00</b>
Totale	<b>260,00</b>		<b>78,00</b>
<b>10 - Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli</b>			
Rid. 0,00%	<b>1.212,00</b>	<b>0,30</b>	<b>363,60</b>
Totale	<b>1.212,00</b>		<b>363,60</b>
<b>11 - Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze</b>			
Rid. 0,00%	<b>132,00</b>	<b>0,30</b>	<b>39,60</b>
Totale	<b>132,00</b>		<b>39,60</b>

Simulazione id	Generata il	Anno di Riferimento	Parametri Usati
<b>60</b>	<b>29/07/2013 13:04</b>	<b>2013</b>	
Note			Limite Coefficiente
			<b>Min</b>
			Tipo Calcolo Rifiuti
			<b>Standard</b>

**COMUNE DI MEZZOJUSO - COEFFICIENTI MINIMI**

**Percentuale Ripartizione Costi**

Kg Rifiuti Totale		Totale	
<b>1.065.460,00</b>			<b>554.676,14</b>
di cui Non Domestici %		di cui Variabili	
<b>12,02</b>		<b>308.422,52</b>	
di cui Domestici %		di cui Fissi	
<b>87,98</b>		<b>246.253,62</b>	

**Riepilogo Costi**

<b>Costi Non Domestici</b>	<b>Costi Domestici</b>
Totale	Totale
<b>76.312,80</b>	<b>558.567,36</b>
di cui Variabili	di cui Variabili
<b>42.926,61</b>	<b>314.198,97</b>
di cui Fissi	di cui Fissi
<b>33.386,19</b>	<b>244.368,39</b>

**Tariffe Servizi Indivisibili**

di cui Domestici		Tot. Da Incassare	
<b>0,30</b>		<b>55.322,49</b>	
di cui Non Domestici			
<b>0,30</b>			

**Servizi Indivisibili**

di cui Domestici	
<b>51.565,29</b>	
di cui Non Domestici	
<b>3.757,20</b>	

**Riduzione**

Totale		di cui Variabili	
<b>80.204,02</b>		<b>48.703,07</b>	
		di cui Fissi	
		<b>31.500,96</b>	

**Totale Costi**

Totale	di cui Variabili
<b>634.880,16</b>	<b>357.125,59</b>
	di cui Fissi
	<b>277.754,58</b>